

### Area 3

#### Pianificazione Territorio - Urbanistica - Piste Ciclo-pedonali

## **DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 447 DEL 30/03/2022**

**Proposta di determina Nr. 515 del 29/03/2022**

**OGGETTO:** SETTORE 3.10 PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO URBANISTICA PISTE CICLOPEDONALI POLITICHE COMUNITARIE.  
COMUNE DI SANT'OMERO.  
REALIZZAZIONE DI UNA CASA FUNERARIA IN VARIANTE AL P.R.G.  
VIGENTE AI SENSI DELL'ART. 8 DEL D.P.R. 160/2010  
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A V.A.S. DI CUI AL D.LGS. 152/2006 E S.M.I.

### **IL DIRIGENTE**

**PREMESSO** che:

- la Provincia di Teramo, con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 143 del 18/12/1998, ha adottato e con successiva deliberazione di C.P. n. 20 del 30/03/2001 ha approvato il Piano Territoriale Provinciale;
- con deliberazione n. 20 del 29/05/2014 il Consiglio Provinciale ha adottato, e con successiva deliberazione di C.P. n. 50 del 20/10/2017 ha approvato, gli "Indirizzi strategici per la Pianificazione Territoriale in materia di sostenibilità costituiti dai seguenti elaborati: "Variante N.T.A. del P.T.C.P" e "Piano strategico per la sostenibilità ambientale e il contenimento del consumo del suolo";

**VISTI** il Decreto del Presidente della Provincia di Teramo n. 12 del 30/07/2021 con il quale si è individuato l'Ing. Francesco Ranieri quale soggetto da incaricare quale Dirigente Tecnico a tempo determinato dell'Area 3 e la successiva Determina Dirigenziale Area 1 n. 1077 del 30/07/2021 di assunzione dello stesso;

**VISTA** la nota prot. n. 2425 del 04/03/2022, acquisita al protocollo provinciale in data 04/03/2022 al n. 5062, inviata dal Comune di Sant'Omero, con allegato il rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità a V.A.S. relativo alla realizzazione di una casa funeraria in variante al P.R.G. vigente ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010;

**ESAMINATO** il Rapporto Preliminare sopra citato;

**CONSIDERATA** la necessità di verificare le informazioni e considerazioni contenute nella suddetta Relazione Preliminare alla luce del vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) della Provincia di Teramo che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della L.R. 18/83:

- individua le zone da sottoporre a speciali misure di salvaguardia dei valori naturalistici, paesistici, archeologici, storici, di difesa del suolo, di protezione delle risorse idriche, di tutela del preminente interesse agricolo;

- fornisce, in relazione alle vocazioni del territorio ed alla valorizzazione delle risorse, le fondamentali destinazioni e norme d'uso: per il suolo agricolo e forestale; per la ricettività turistica e gli insediamenti produttivi industriali e artigianali; per l'utilizzazione delle acque; per la disciplina dell'attività estrattiva;

**PRESO ATTO** che la Casa Funeraria è da realizzarsi nel territorio comunale di Sant'Omero, alla via Marco Polo in un area ricadente in zona "D1" -Zone Produttive esistenti di saturazione. Nella configurazione di progetto, il fabbricato sarà costituito da un piano interrato, un piano terra ed un piano primo, destinati alle attività funerarie. E' da evidenziare, in ultima analisi, come la zona d'intervento sia già ampiamente urbanizzata per la presenza di numerose attività artigianali e/o industriali. Benché l'esercizio di Casa Funeraria rientri all'interno di attività artigianale di servizi (alla persona e alla famiglia), l'art. 37 della L.R. 41/2012, al secondo periodo del comma 4, attribuisce la facoltà pianificatoria ai Comuni stabilendo che esse (le case funerarie) "...sono collocate in idonee aree individuate dai Comuni negli strumenti urbanistici locali." Quindi, nonostante l'attività di casa funeraria sia considerata attività artigianale di servizio, ed in ragione di ciò compatibile con la destinazione dell'area interessata, manca di specifica previsione di piano all'interno dello strumento urbanistico. In particolare, affinché sia possibile la realizzazione di una casa funeraria in una determinata zona è necessario che lo strumento attuativo di dettaglio deve prevederne espressamente la possibilità. Tale possibilità non è prevista all'interno dello strumento attuativo di zona e quindi la realizzazione di una Casa Funeraria, in questo caso è possibile solo attraverso una Variante Urbanistica con la procedura S.U.A.P. semplificata di cui all'art.8 del D.P.R. 7/9/2010, n.160 e s.m.i.. che riguardi esclusivamente la destinazione d'uso delle aree interessate;

**CONSIDERATO** che la realizzazione della Casa Funeraria ricade in zona "D1" -Zone Produttive esistenti di saturazione- normate dall'art. 55 delle N.T.A. del vigente P.R.G.. In particolare, la zona "D1" è articolata secondo due sottozone, e più precisamente:

- Zona artigianale di completamento (situata lungo la SS 259);
- Zona industriale di completamento (riferita al nucleo industriale di Poggio Morello).

Ambedue le sottozone sono attuate attraverso specifici piani attuativi;

**SOTTOLINEATO** che la destinazione per l'area su cui sorgerà l'attività è quella di attività industriale ed artigianale, secondo l'art. 55 delle N.T.A. vigenti per cui nelle aree "D1" "...sono ammesse, oltre alle suddette destinazioni, anche attività espositive, commerciali afferenti all'attività svolta dall'azienda di produzione, di trasporto e di spedizione. Sono inoltre ammessi uffici, ed altri servizi funzionali all'esercizio delle attività produttive, fino ad un massimo del 30% della SE del complesso degli edifici di ogni singola attività produttiva.";

**DATO ATTO** che nella zona "D1" non è stata formulata una specifica previsione di destinazione urbanistica compatibile con l'esercizio di una Casa Funeraria, per cui, al fine di soddisfare ciò che detta la normativa regionale in materia (vedasi, al riguardo, il secondo periodo del comma 4 dell'art. 37 della L.R. 41/2012 e successive mm.ii.), l'iter permissivo necessita di una variante, relativa alla sola destinazione d'uso, dello strumento urbanistico attuativo così come disposto dall'art. 8 del D.P.R. n. 160/2010 così da rendere compatibile l'attività da insediare;

**VERIFICATO** che, in relazione al Piano Territoriale Provinciale, la zona di intervento è classificata come "B.5 Insediamenti monofunzionali" di cui all'art. 19 delle N.T.A. che sono quelli prevalentemente non residenziali con destinazione e tipologia di utilizzazione dello spazio che, per ragioni di funzionalità proprie ed in rapporto al sistema delle relazioni, richiedono una specifica localizzazione. Obiettivi degli insediamenti monofunzionali sono, tra gli altri:

- favorire un'armonica crescita economica e sociale in una visione territoriale ampia degli insediamenti monofunzionali che ne consenta anche l'aggregazione e il riordino;
- ricercare la razionalizzazione delle reti infrastrutturali e il controllo dei flussi di traffico al fine di conseguire una riduzione sostanziale dell'inquinamento e della domanda energetica e un miglioramento della sicurezza stradale;
- garantire la compatibilità e il rispetto dei valori del paesaggio e dell'ambiente nello sviluppo degli insediamenti monofunzionali;

**DATO ATTO** che nel Rapporto preliminare depositato si è proceduto alla verifica della strumentazione urbanistica sovraordinata (P.A.I.; P.S.D.A.; M.O.P.S.; P.T.C.P.; P.R.P.; Vincolo idrogeologico) e che la valutazion degli effetti ambientali significativi generati dalla variante sono stati analizzati in uno specifico paragrafo secondo due differenti categorie principali:

1. Sensibilità: Elementi areali, lineari e puntuali a cui può essere attribuito un significativo valore sotto il profilo ambientale, o che possono essere esposti a rischi di compromissione qualora si producano determinati fattori di pressione effettivamente o potenzialmente presenti nell'intervento;
2. Pressioni: Elementi areali, lineari e puntuali a cui può essere attribuito un livello più o meno significativo di indesiderabilità per la presenza di situazioni di degrado attuale, rappresentanti l'insieme delle interferenze prodotte direttamente o indirettamente dal complesso delle opere e delle attività umane.

Nel Rapporto, si precisa che tale ricognizione non fornisce un quadro esaurente della situazione ambientale, ma mira a definire i punti di attenzione ambientale prioritari per la verifica di assoggettabilità a VAS in riferimento al Decreto Legislativo del 16 Gennaio 2008, n. 4 – Articolo 12 e s.m.i., affinché si evidenzi:

- 1) quali sono gli attuali elementi di valore e di criticità;
- 2) come tali fattori possono orientare e guidare lo sviluppo della proposta progettuale;
- 3) come l'intervento, per quanto di competenza, cerca di risolvere le criticità attuali;
- 4) quali sono gli eventuali elementi ambientali che potranno essere coinvolti dalle azioni previste dall'intervento proposto;

**VERIFICATO** che si sono esaminati anche gli effetti a livello delle seguenti componenti ambientali con riportati i risultati finali:

- **Suolo e sottosuolo:** Congruenza dell'intervento con le prescrizioni geologiche Da studio geologici effettuati in aree limitrofe, si evince che le caratteristiche stratigrafiche dell'area oggetto dell'intervento risultano del tutto compatibili con i carichi previsti e come lo stesso piano delle fondazioni (fondazioni superficiali) non interferiscono con la falda che verosimilmente è posta a circa -16,00 m dal piano campagna. E' chiaro che in fase di progettazione strutturale sarà predisposta specifica relazione geologica al fine di dettagliare la stratigrafia e la modellazione sismica del lotto.

- **Rischio di contaminazione dei suoli:** L'intervento in progetto è alla "realizzazione di una casa funeraria" che esclude la produzione e l'impiego di sostanze pericolose, pertanto non presenta particolari rischi di sversamenti con conseguente contaminazione dei suoli. Alla luce di quanto sopra si può dunque affermare che l'intervento in progetto, non comporta alcun tipo di effetto sul suolo che possa arrecare rischi per la salute umana e/o per l'ambiente.

- **Ciclo integrato dell'acqua:** E' previsto un prelievo dell'acqua per uso igienico sanitario fornita dalla rete idrica esistente *in situ* [allaccio da realizzare] compatibile con la popolazione lavorativa da insediare e la destinazione d'uso prevista; essendo il caso di un'attività ex novo non si anno dati relativi al prelievo medio annuo. Il collettamento delle acque luride e reflue, confluiranno nella fognatura previa richiesta autorizzazione nei termini di legge. Le acque meteoriche avranno dispersione naturale sul terreno.

- **Rischio di contaminazione della falda:** Come evidenziato in precedenza, l'intervento non essendo classificato come attività produttive insalubri, esclude il rischio d'incidenza sulla qualità delle acque profonde. Alla luce di quanto sopra esposto si può affermare che l'intervento in progetto, non comporterà alcun tipo di effetto sull'acqua che possa determinare rischi per la salute umana e/o per l'ambiente.

- **Emissioni in atmosfera:** L'intervento in progetto è relativo la "realizzazione di una casa funeraria" che esclude l'attivazione di punti di emissione in atmosfera provenienti da lavorazioni se non quelle relative alle unità di climatizzazione invernale occorrenti; esse saranno sicuramente compatibili con le normative di settore per le destinazioni artigianali. Alla luce di quanto sopra esposto si può affermare che l'intervento in progetto, avrà effetti minimali sulle emissioni in atmosfera, tali da non determinare rischi per la salute umana e/o per l'ambiente.

- **Mobilità:** L'area oggetto di intervento è situata nella zona artigianale del Comune di Sant'Omero (Te) e risulta accessibile a Nord dalla Strada Statale n.259 e dalle vie interne alla

*lottizzazione di piano particolareggiato mediante la via denominata "Via Marco Polo". L'intervento prevede un flusso giornaliere in entrata e uscita modesto e compatibile con la destinazione dell'intera area. Il flusso veicolare sarà moderato e snello in quanto sulla S.S. 259 è da poco stata realizzata una rotatoria. Alla luce di quanto sopra esposto si può affermare che l'intervento in progetto, non risulta precluso da motivazioni di tipo viabilistico.*

- **Rumore:** Il Comune di Sant'Omero è dotato di Piano di Classificazione acustica del territorio comunale (L.447/1995 – L.R. 23/2007 – DGR 770/P-2011) con delibera di approvazione del 30/07/2016. Sulla base di tale piano, l'area oggetto di intervento ricade nella Classe VI – Aree esclusivamente industriali. In tale Classe ricadono le aree del territorio comunale con elevata presenza industriale, con presenza di insediamenti abitativi assolutamente trascurabile e con attività produttiva che si svolge anche nel periodo notturno. Alla luce di quanto sopra esposto si può affermare che l'intervento in progetto, è compatibile con la classificazione acustica dell'aera di intervento.”

- **Gestione rifiuti:** I rifiuti prodotti, escluso quelli assimilabili agli urbani normalmente smaltibili, saranno conferiti a ditte terze specializzate per il recupero o smaltimento, con sopportazione in proprio dei relativi costi. Alla luce di quanto sopra esposto si può affermare che l'intervento in progetto, non risulta precluso da motivazioni connesse alla gestione dei rifiuti.

- **Siti natura 2000:** Il Comune di Sant'Omero (TE) non è ricompreso: - nelle Aree Protette, - nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS), - nei Siti di Importanza Comunitaria (SIC). Alla luce di quanto sopra esposto si può affermare che l'intervento in progetto, determina l'assenza di incidenze sui Siti di Natura 2000.”;

**TENUTO CONTO** che è stata effettuata anche la verifica dei criteri previsti dal D. Lgs. 152/2006 per cui:

- Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti. Nel presente Rapporto Preliminare di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale strategica, sono stati individuati e descritti pressioni e impatti attesi dall'intervento in progetto.
- Carattere cumulativo degli impatti. La natura dell'intervento in progetto, su un'area già Artigianale, riduce al minimo la probabilità di effetto cumulativo degli impatti, essendo limitata ad una piccola area del territorio comunale di Sant'Omero.
- Natura transfrontaliera degli impatti. La natura dell'intervento in progetto non genera tali tipi di impatti, essendo limitata ad una piccola area del territorio comunale di Sant'Omero.
- Rischi per la salute umana o per l'ambiente. L'intervento in progetto relativamente alle emissioni in atmosfera, suolo e sottosuolo, ciclo integrato dell'acqua, è tale da non arrecare effetti negativi sull'ambiente, né rischi per la salute umana.
- Valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa: delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale; del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo; degli impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale. Nel presente Rapporto Preliminare Ambientale, sono state descritte le caratteristiche dell'area oggetto di intervento che non sono caratterizzate da emergenze ambientali di primaria importanza. La natura dell'intervento inserita su una zona già a vocazione Artigianale interessa una piccolissima area rispetto al territorio comunale di Sant'Omero;

**CONSIDERATO** che il Rapporto preliminare conclude nel seguente modo:

*“Le caratteristiche dell'intervento e la sua relazione con l'ambiente e le normative vigenti sia di livello locale che sovracomunale, possono essere così sintetizzate:*

- l'intervento NON prevede aumento di nessun carico urbanistico;
- l'intervento NON è in contrasto con le normative di pianificazione urbanistica provinciale (P.T.C.P.) e regionale (P.R.P.);
- l'area interessata NON è sottoposta a vincolo paesaggistico;
- l'area interessata NON è sottoposta né a vincolo idrogeologico né idraulico;
- l'area interessata NON rappresenta zona di attenzione dell'attività sismica;

inoltre:

- l'intervento NON incide sull'impatto acustico;

- l'intervento NON incide sull'impatto veicolare;
- l'intervento NON incide sull'impatto idrico;
- l'intervento NON incide sull'impatto luminoso;
- l'intervento NON incide sull'impatto sulle emissioni atmosferiche;
- l'intervento NON ricade in zona agricola.

Ciò sintetizzato ed alla luce di quanto finora relazionato, inerente il Programma per la REALIZZAZIONE DI UNA CASA FUNERARIA da erigersi nel comune di Sant'Omero nella zona artigianale lungo la SS 259 , ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 7 settembre 2010 n. 160 recante norme sul "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive", si propone di NON sottoporre a V.A.S. la richiesta del relativo Permesso di Costruire.";

**DATO ATTO** che trattasi di variante su aree già antropizzate, senza aumento di nessun carico urbanistico, resasi necessaria per la definizione della specifica destinazione d'uso;

**EVIDENZIATO** che sarà, comunque, necessario verificare la compatibilità del piano con le previsioni e prescrizioni del vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, ex art. 20 D.Lgs. 267/2000 per il quale dovrà prodursi, da parte del Comune di Sant'Omero, apposito procedimento;

**VISTA** la Relazione Tecnica d'Ufficio del Servizio Urbanistico Provinciale prot. 7385 del 29/03/2022 nella quale si evidenzia che:

*"esprimere, relativamente alla variante per la realizzazione di una casa funeraria nel Comune di Sant'Omero, parere di **NON ASSOGGETTABILITÀ** alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui all'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ritenendo che trattasi di variante su area già antropizzata (con attuale destinazione artigianale), senza aumento di nessun carico urbanistico, resasi necessaria per la definizione della specifica destinazione d'uso da localizzarci, che non comporta una modifica degli equilibri territoriali e non ha effetti sulle componenti ambientali, tale da necessitare di un maggiore approfondimento dal punto di vista ambientale.*

*Viene fatto salvo, comunque, il successivo parere di compatibilità con le previsioni e prescrizioni del vigente P.T.C.P., ex art. 20 D.Lgs. 267/2000, di competenza di questo Ente.";*

## **VISTI**

- lo Statuto dell'Ente;
- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 nel testo vigente;
- il D.Lgs. 152/2006;
- il Regolamento in materia di Pianificazione Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato dal Consiglio Provinciale con atto n. 43 del 29/06/2015;
- il vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.);

**RITENUTO** che non necessiti il parere della Commissione Consultiva per la Pianificazione Territoriale (CoPiT), ex art. 12 del Regolamento in materia di Pianificazione Territoriale di Coordinamento Provinciale, approvato dal Consiglio Provinciale con atto n. 43 del 29/06/2015, essendo sufficiente, per le caratteristiche e la complessità della pratica in oggetto, il solo parere del Servizio Urbanistico Provinciale;

**DATO ATTO** che il procedimento di cui alla presente determinazione non rientra nell'ambito di operatività di cui agli articoli 15, 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

**PROVINCIA DI TERAMO - DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 447 DEL 30/03/2022**

*PROPOSTA DI DETERMINA NR. \_\_\_ DEL \_\_\_*

**ATTESTATA** la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;

**ATTESTATO**, altresì, che il presente atto non comporta impegno di spesa e non presenta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente;

**RILEVATO** che:

- il presente procedimento ed il relativo provvedimento finale, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, sono classificati nell'ambito del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC), con il seguente livello di rischio: basso;
- sono state rispettate le misure di prevenzione generali e specifiche previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'Ente e dalle Direttive interne del RPC con riferimento al presente procedimento e al conseguente provvedimento finale;
- è stata verificata, nei confronti del responsabile del procedimento, dei soggetti tenuti a rilasciare pareri endo-procedimentali nonché nei confronti del soggetto tenuto ad adottare il provvedimento finale, l'osservanza dei doveri di astensione, in conformità a quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dell'Ente adottato con deliberazione della G.P. n.191 del 16/04/2014;

**RICHIAMATE**:

- la Delibera di Consiglio n. 40 del 28/07/2021 dall'oggetto: "Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023. Approvazione (artt. 170E 174 TUEL)";
- la Delibera di Consiglio n. 41 del 28/07/2021 dall'oggetto: "Approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 e dei relativi allegati - art. 174 TUEL";
- la Delibera di Consiglio n. 45 del 28/07/2021 dall'oggetto: "Bilancio di previsione finanziario 2021/2023 - Salvaguardia degli equilibri (art. 193 TUEL), variazione di assestamento generale (art. 175, comma 8, T.U.E.L). Provvedimenti";
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 54 del 30/11/2021 dall'oggetto: "Area 2--Bilancio e gestione delle risorse - Settore 1. Prima variazione al Bilancio di previsione finanziario 2021/2023 (art. 175 del T.U.E.L.) e variazione al DUP 2021/2023";

**VERIFICATO** che risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto previsto dall'art. 2 della Legge n. 241/90 testo vigente;

per tutto quanto sopra,

**D E T E R M I N A**

**RITENERE** la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto costituendone motivazione ai sensi dell'art. 3 della L. 07/08/1990 n° 241 e s.m.i.;

**ESPRIMERE**, in conformità di quanto espressamente indicato nella Relazione Tecnica d'Ufficio del Servizio Urbanistico Provinciale, prot. n. 7385 del 29/03/2022, parere di non assoggettabilità alla V.A.S. relativamente alla variante per la realizzazione di una casa funeraria nel Comune di Sant'Omero, ritenendo che trattasi di variante su area già antropizzata (con attuale destinazione artigianale), senza aumento di nessun carico urbanistico, resasi necessaria per la definizione della specifica destinazione d'uso da localizzarci, che non comporta una modifica degli equilibri territoriali e non ha effetti sulle componenti ambientali, tale da necessitare di un maggiore approfondimento dal punto di vista ambientale;

**PROVINCIA DI TERAMO - DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 447 DEL 30/03/2022**

*PROPOSTA DI DETERMINA NR. \_ DEL \_*

**FARE SALVO** il successivo parere di compatibilità con le previsioni e prescrizioni del vigente P.T.C.P., ex art. 20 D.Lgs. 267/2000, di competenza di questo Ente;

Il funzionario P.O.  
Arch. Giuliano Di Flavio

**IL DIRIGENTE  
Ranieri Francesco**